

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10300/25
ADD 4

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162(NLE)**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 309 annex 4.

All.: COM(2025) 309 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

ANNEX 4

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare,
approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera**

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO
IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

VISTO l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo"),

CONSIDERANDO che le Parti contraenti hanno concordato un ampio pacchetto bilaterale, comprendente il Protocollo istituzionale del presente Accordo, al fine di stabilizzare e sviluppare le relazioni reciproche nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera,

CONSIDERANDO che, nel contesto dell'ampio pacchetto bilaterale, è necessario aggiornare determinate disposizioni dell'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 1

Oggetto

1. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente Accordo (di seguito denominati "organismi di valutazione della conformità riconosciuti"), nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell'altra Parte relativamente ai prodotti di cui all'allegato 1, capitolo 11, sezione I, punto A, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica del presente Accordo.

2. Per evitare la duplicazione delle procedure, la Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all'articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante indicano la conformità alla legislazione comunitaria e possono riferirsi alle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.";

(2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 3

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato 1 e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.

2. L'allegato 1 definisce i settori di prodotti contemplati dal presente Accordo. Detto allegato è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente:

sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

sezione II: organismi di valutazione della conformità;

sezione III: autorità designatrici;

sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;

sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive.

3. L'allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.";

(3) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 9

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato 1 e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, delle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.

2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all'allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'allegato 1, da parte degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione.

3. Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte da ciascuna delle Parti per i settori contemplati dall'allegato 1, al fine di consentire un'applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni delle Parti oggetto del presente Accordo. Le autorità designatrici si adoperano al meglio per garantire l'adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.";

(4) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 10

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto (di seguito denominato "Comitato").

Il Comitato è composto da rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato:

- (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
- (c) formula raccomandazioni alle Parti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo e, su proposta di una Parte, adotta una decisione per aggiungere capitoli all'allegato 1 dell'Accordo; e
- (e) è responsabile:
 - di definire la procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 7;
 - di definire la procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 8;

- di decidere sulle contestazioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8;
- di decidere sulle contestazioni circa la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8; e
- se necessario per assicurare la coerenza, di adottare su proposta di una Parte una decisione che modifica l'allegato 2 del presente Accordo.

4. Il Comitato delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(5) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 11

Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità

1. Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità secondo i requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell'allegato 1 e, relativamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale, si applica la seguente procedura:

- (a) la Parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all'altra Parte, accludendo le informazioni adeguate;
- (b) se l'altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l'organismo interessato è considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell'articolo 5;
- (c) se l'altra Parte solleva obiezioni per iscritto entro il suddetto termine di 60 giorni, si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

2. Una Parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La Parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all'altra Parte, specificando la data in cui è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione è indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'allegato 1.
3. Una Parte può proporre di modificare il campo di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L'ampliamento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 11, rispettivamente paragrafo 1 e 2.
4. In circostanze eccezionali una Parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell'altra Parte. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
5. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità dopo la data di revoca o sospensione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità prima della data di revoca del suo riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle Parti a meno che l'autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La Parte sotto la cui giurisdizione è posta l'autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all'altra Parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.";

(6) l'articolo 12 è abrogato;

(7) l'articolo 13 è modificato come segue:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Segreto professionale";

(b) è inserito il secondo comma seguente:

"Gli adeguamenti tecnici dei capitoli pertinenti dell'allegato 1 possono stabilire disposizioni specifiche per la protezione delle informazioni di cui al primo comma.";

(8) è inserito il nuovo articolo seguente:

"ARTICOLO 13bis

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti.";

(9) l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

"ARTICOLO 17

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detti Trattati, e, dall'altra, al territorio della Svizzera."

ARTICOLO 2

Modifiche dell'allegato 1

L'allegato 1 è modificato come segue:

- (1) dopo l'elenco dei capitoli è inserito il testo seguente:

"DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo. Per maggiore chiarezza, viste le specificità del presente Accordo, quanto precede si applica unicamente ai diritti e agli obblighi che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 2

1. Quando uno Stato membro dell'Unione deve fornire informazioni alla Commissione europea (la "Commissione"), la Svizzera le fornisce tali informazioni tramite il Comitato. Quando la Commissione deve fornire informazioni a uno o più Stati membri dell'Unione, nei casi che interessano la Svizzera la Commissione le fornisce tali informazioni tramite il Comitato, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli specifici del presente allegato.

2. Quando le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione devono fornire informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione, esse forniscono tali informazioni anche alle autorità competenti della Svizzera, informando al contempo la Commissione, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli specifici del presente allegato. Le autorità competenti della Svizzera forniscono le informazioni alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e informano la Commissione.
3. Il Comitato può, mediante adeguamenti tecnici dei capitoli specifici del presente allegato, concordare soluzioni adeguate che consentano lo scambio diretto di informazioni nei settori in cui è necessario un rapido trasferimento delle informazioni.
4. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le regole e modalità settoriali specifiche applicabili allo scambio di informazioni mediante sistemi informativi.

ARTICOLO 3

Qualora un atto giuridico dell'Unione contemplato nel presente allegato imponga alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione o agli operatori economici negli Stati membri dell'Unione di fornire informazioni o dati mediante strumenti digitali, e qualora ciò sia rilevante per l'attuazione del presente Accordo, ciascun capitolo specifico del presente allegato precisa se le autorità competenti svizzere e gli operatori economici in Svizzera possono fornire tali informazioni e/o dati utilizzando la relativa interfaccia svizzera. Nel caso in cui un capitolo specifico del presente allegato consenta l'utilizzo di tale interfaccia, la portata e le condizioni dell'utilizzo sono concordate e stabilite nello stesso capitolo.

ARTICOLO 4

1. Qualora gli atti giuridici dell'Unione contemplati nel presente allegato o le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale attribuiscano obblighi specifici agli operatori economici, persone o enti stabiliti, rispettivamente, nell'Unione o in Svizzera, tali obblighi possono, se pertinenti ai fini dell'attuazione del presente Accordo, essere adempiuti anche dagli operatori economici, persone o enti stabiliti, rispettivamente, in Svizzera o nell'Unione, salvo se diversamente previsto negli adeguamenti tecnici dei capitoli specifici del presente allegato.

2. Qualora gli atti giuridici dell'Unione contemplati nel presente allegato o le disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale stabiliscano che un operatore economico, una persona o un ente di cui al paragrafo 1 deve fornire alle autorità competenti di una Parte una determinata informazione, tali autorità possono rivolgersi alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente agli operatori economici, persone o enti nel territorio dell'altra Parte al fine di ottenere tale informazione. "

- (2) Nel capitolo 4, la frase seguente sarà inserita in un punto da determinare nel contesto dei lavori tecnici:

"Per maggiore chiarezza, la Svizzera parteciperà al Comitato per i dispositivi medici e al Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici in qualità di osservatore, conformemente all'applicabile regolamento interno."

- (3) Nel capitolo 5, dopo il titolo è inserito il paragrafo seguente:

"Il presente capitolo copre gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi definiti nel regolamento (UE) 2016/426 menzionato nella sezione I, punto 1, del presente capitolo e i requisiti in materia di rendimento energetico e di emissioni delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi definiti nella direttiva 92/42/CEE menzionata nella sezione I, punto 2, del presente capitolo."

- (4) Nel capitolo 5, la sezione I è sostituita dal testo seguente:

"Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | | |
|----------------|----|--|
| Unione europea | 1. | Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99). |
| | 2. | Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136)." |

(5) Nel capitolo 11, la sezione I è sostituita dal testo seguente:

"Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

A. Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- | | | |
|----------------|------|--|
| Unione europea | 1. | Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17) applicabile a decorrere dall'11 aprile 2009. |
| Svizzera | 100. | Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204) e successive modifiche. |
| | 101. | Ordinanza del 10 settembre 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1) e successive modifiche. |

B. Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- Unione europea
1. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).
 2. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).
 3. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).
 4. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10).
 5. Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
 6. Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

7. Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1).".

- (6) Nel capitolo 15, la frase seguente sarà inserita in un punto da determinare nel contesto dei lavori tecnici:

"Nonostante l'articolo 4 del Protocollo istituzionale, la Svizzera non partecipa alla preparazione delle proposte e dei progetti ivi menzionati relativi allo sviluppo, alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'utilizzo di medicinali, neppure nel contesto delle procedure relative ai medicinali, e gli esperti svizzeri non sono consultati in merito. L'applicazione da parte della Svizzera delle disposizioni pertinenti degli atti giuridici dell'Unione contemplati dalla presente sezione, conformemente all'articolo 1 dell'allegato 1, non conferisce alla Svizzera il diritto di partecipare all'Agenzia europea per i medicinali, tranne che in qualità di osservatrice alle riunioni del gruppo di lavoro degli ispettori GMDP, conformemente all'applicabile regolamento interno.".

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO
IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti contraenti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo nelle cause individuali è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente Protocollo è garantire alle Parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nel settore relativo al mercato interno che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo").
2. A tale scopo, il presente Protocollo fornisce nuove soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti contraenti. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, il presente Protocollo definisce in particolare soluzioni istituzionali per l'Accordo che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi dell'Accordo, segnatamente:
 - (a) la procedura di allineamento dell'Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'Accordo;

- (b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo;
- (c) la vigilanza e l'applicazione dell'Accordo; e
- (d) la composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

1. Il presente Protocollo, il suo allegato e la sua appendice sono parte integrante dell'Accordo.
2. Le disposizioni dell'Accordo abrogate dal presente Protocollo sono elencate di seguito:
 - (a) articolo 1, paragrafo 3;
 - (b) articolo 14;
 - (c) articolo 19.
3. I riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nell'Accordo si intendono fatti all'Unione.

ARTICOLO 3

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.
2. L'Accordo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

CAPITOLO 2

ALLINEAMENTO DELL'ACCORDO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione europea (di seguito "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.
4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.
5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

ARTICOLO 5

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nel settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto dell'Accordo siano integrati nell'Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2. La Svizzera adotta o mantiene nel proprio ordinamento giuridico disposizioni nell'ottica di conseguire il risultato da ottenere dagli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo conformemente al paragrafo 4, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.
3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto dell'Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
4. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare l'allegato 1 dell'Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, se necessario per garantire la coerenza dell'Accordo con l'allegato 1 modificato ai sensi del paragrafo 4, il Comitato misto può sottoporre la revisione dell'Accordo alle Parti contraenti per approvazione secondo le loro procedure interne.
6. I riferimenti nell'Accordo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti all'atto giuridico abrogativo dell'Unione come integrato nell'allegato 1 dell'Accordo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto sulla corrispondente modifica dell'allegato 1 dell'Accordo ai sensi del paragrafo 4, salvo diversa disposizione in tale decisione.
7. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione elencata di seguito:
 - articolo 1, paragrafo 1.

8. Fatto salvo l'articolo 6, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 4 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

9. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

ARTICOLO 6

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.

2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

CAPITOLO 3

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 7

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni dell'Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'Accordo.

ARTICOLO 8

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto.

Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.

4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione dell'Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Nella misura in cui, per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo, siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte contraente, quali poteri di indagine e di decisione, l'Accordo deve specificamente prevederli.

ARTICOLO 9

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Protocollo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità all'Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 10

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nell'appendice.
3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 11

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, dell'appendice, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente all'appendice.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, dell'appendice.

4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 12

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.

2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione dell'Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

(a) un contributo operativo; e

(b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.
8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.
9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
10. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 5 dell'allegato.
11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato.
12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato e, ove opportuno, le adegua.

ARTICOLO 14

Riferimenti ai territori

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea", dell'"Unione", del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 17 dell'Accordo.

ARTICOLO 15

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.
2. I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 6, paragrafo 5, del presente Protocollo, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 17

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- (h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 20

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.

2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 4, dell'Accordo.

3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ALLEGATO SULL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 13 DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie,
dei sistemi di informazione e delle altre attività
dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:

nessuna;

(b) sistemi di informazione:

EudraGMDP, istituito dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano¹;

¹ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)

(c) altre attività:

nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sono effettuati conformemente al presente articolo.

2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:

(a) l'importo del contributo operativo; e

(b) l'importo della quota di partecipazione.

3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
- (a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;
 - (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del Protocollo; e
 - (c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a e b.
5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente all'Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.

6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:

- (a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- (b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Accordi esistenti

L'articolo 13 del Protocollo e il presente allegato non si applicano agli accordi specifici tra la Svizzera e l'Unione che includono contributi finanziari della Svizzera. Le agenzie, i sistemi di informazione e le altre attività contemplati da tali accordi sono i seguenti:

Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituita dal regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del Protocollo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione del Protocollo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 13 del Protocollo e agli articoli 1–3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto pro rata temporis, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del Protocollo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

APPENDICE SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applicano le regole della presente appendice.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dalla presente appendice decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
 - (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
 - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 10, paragrafo 2, o articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo) e:
 - (i) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo; e

- (ii) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo nonché le misure di compensazione contestate;
 - (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
 - (f) una breve descrizione della controversia; e
 - (g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.
4. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:

- (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
- (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
- (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
- (d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, della presente appendice e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.

2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.

4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di riconsiderazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Riconsiderazione degli arbitri

1. La Parte che desidera riconsiderare un arbitro presenta una domanda di riconsiderazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.

2. La domanda di riconsiderazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro riconsiderato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di riconsiderazione.

3. Se è stata presentata domanda di riconsiderazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di riconsiderazione.

4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di riconsiderazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte riconsiderante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla riconsiderazione.

5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.

2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
 - (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.
3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, della presente appendice. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.
2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.
3. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.

5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.

3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:

- (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
- (b) se le Parti concordano in tal senso.

4. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni dell'accordo interessato; e
- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del Protocollo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.
3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.
4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
 - (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e

- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.
5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.
6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.
7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.
8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.

2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.

2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.

4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 7 del Protocollo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure ex aequo et bono.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.

3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:

- (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
- (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- (c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche della presente appendice.
